

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

**Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI**

**Codice fiscale e partita IVA: 00821180577**

**CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PROTETTO E TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI PRESSO ALTRE STRUTTURE SANITARIE E PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE VARIO (BIOLOGICO PER ESAMI, POSTA, FARMACI ECC.)**

Il giorno 23/08/2017, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti (C.F./P.I. n° 00821180577), con sede in RIETI Via del Terminillo, 42 nella persona del Direttore Amministrativo, Dr.ssa Anna Petti, nata a [REDACTED] giusta delega conferita con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 123 dell'11/05/2017;

E

La CROCE ROSA ITALIANA S.R.L., Codice fiscale e Partita IVA n. 08157881007, con sede legale in Via Ilario Corte, 29 Roma, CAP 00135, rappresentata dal Dott. [REDACTED], nato a [REDACTED], in qualità di Amministratore Unico

PREMESSO

- a) che con atto deliberativo n. 302/DG del 31/10/2014 è stato affidato alla CROCE ROSA ITALIANA s.r.l. di Roma la fornitura del servizio di trasporto protetto e trasferimento dei pazienti presso altre strutture sanitarie e del servizio di trasporto materiale vario (biologico per esami, posta, farmaci ecc.)
- b) in data 27/07/2015 è stato stipulato il contratto per i servizi di cui trattasi con la Società Croce Rosa Italiana, con decorrenza dal 24/08/2015 al 23/08/2017;
- c) che il citato contratto, all'art. 2, conviene la possibilità di rinnovo per un ulteriore anno;
- d) che con atto deliberativo n. 239/DG del 03/03/2017 è stato:
  - preso atto dell'avvenuta interruzione, a far data dal 01/12/2016, del servizio di ambulanza presso la postazione dell'Ospedale di Amatrice, essendo venute meno le esigenze organizzative dell'Ospedale stesso a seguito degli eventi sismici che hanno interessato la città di Amatrice;



- affidato alla Croce Rosa Italiana s.r.l. lo svolgimento del servizio attinente il ritiro e la consegna dei kit di campionamento necessari per l'attività di screening del colon retto presso le farmacie presenti nel territorio di competenza della ASL di Rieti;
- l'importo dei canoni mensili e prezzi unitari extra canone risultano i seguenti:
  - € 45.733,00 (IVA esente) – canone mensile servizio trasporto e trasferimento pazienti
  - € 28.417,00 (oltre IVA) – canone mensile servizio trasporto materiale biologico e materiale vario
  - € 100,00 - costo/orario relativo al medico anestesista/rianimatore
  - € 4,00 a/r Km - costo chilometro relativo al servizio trasporto salme
  - € 4,00 a/r Km - costo chilometro relativo al servizio trasporto pazienti in dimissione (a totale carico degli eventuali utenti)
- e) che con atto deliberativo n. 304/CS del 11.07.2017 sono stati ampliati i servizi affidati alla Croce Rosa Italiana s.r.l., con la previsione delle seguenti fattispecie:
  - ambulanza fuori orario: € 40,00 (IVA esente) per ogni ora di prestazione eccedente la prima ora e per ogni partizione oraria successiva (alla prima) superiore ai 30 minuti;
  - presenza in ambulanza di un infermiere extra per il trasporto di alcuni pazienti del SPDC: € 20,00 (IVA esente) per ora;
  - trasporti con camminatore extra: € 1,70/km (oltre IVA) x n° prestazioni extra x media chilometrica rilevata nell'anno;
- f) che con deliberazione n. 370/C.S. del 28/07/2017 i servizi di cui trattasi sono stati rinnovati dal 24/08/2017 al 23/08/2018.

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

##### ARTICOLO 1 - Oggetto generale:

Il servizio di trasporto protetto dei pazienti, ricoverati presso le strutture ospedaliere dell'ASL di Rieti, per esami e trattamenti sanitari non eseguibili presso le strutture aziendali o verso altre strutture intra o extra regionali, con esclusione delle competenze riservate all'ARES 118, nonché il servizio di trasporto materiale biologico e documentazione varia nell'ambito o all'esterno delle strutture aziendali, così analiticamente disciplinati nell'art. 2 e nei successivi articoli del Capitolato Speciale d'Appalto nonché nelle delibere in premessa riportate, sono affidati alla CROCE ROSA ITALIANA s.r.l. di Roma.



ARTICOLO 2 - Durata del contratto:

Il contratto di rinnovo ha la durata di anni uno, decorrenti dalla data 24/08/2017.

ARTICOLO 3 - Corrispettivo dell'appalto:

Il corrispettivo dovuto alla Croce Rosa Italiana per i canoni dei servizi ammonta ad € 45.733,00/mese (IVA esente) per il servizio trasporto e trasferimento pazienti e ad € 28.417,00/mese (oltre IVA) per il servizio trasporto materiale biologico e documentazione varia.

Il corrispettivo dovuto, inoltre, alla Società Fornitrice per le prestazioni a richiesta – extra canone – ammonta a:

- 1) ambulanza fuori orario: € 40,00 (IVA esente) per ogni ora di prestazione eccedente la prima ora e per ogni partizione oraria successiva (alla prima) superiore ai 30 minuti
- 2) presenza in ambulanza di un infermiere extra per il trasporto di pazienti SPDC: € 20,00 (IVA esente) per ora
- 3) trasporti con camminatore extra: € 1,70/km (oltre IVA) x n° prestazioni extra x media chilometrica rilevata nell'anno
- 4) trasporto pazienti in dimissione: € 4,00 a/r Km (a totale carico degli eventuali utenti)
- 5) trasporto salme: € 4,00 a/r Km
- 6) presenza medico a bordo a completamento dell'equipaggio dell'autoambulanza: € 80,00 per ora.

ARTICOLO 4 - Liquidazione e pagamenti:

I pagamenti relativi alle prestazioni oggetto di affidamento saranno effettuati previa presentazione della relativa fattura che sarà emessa con cadenza mensile posticipata

Le fatture dovranno essere emesse mensilmente nel rispetto della disposizione regionale di riferimento in particolare per l'accordo pagamenti e la fatturazione elettronica, intestate ed inviate ad ASL Rieti – Via del Terminillo n. 42 – 02100 Rieti.

L'appaltatore dovrà indicare nella fattura gli estremi dell'ordine di riferimento del servizio ed riportare analiticamente le prestazioni erogate nonché del relativo onere totale. Il pagamento delle fatture sarà effettuato secondo la tempistica prevista dalla vigente normativa e dalle disposizioni regionali solo dopo la validazione, da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, sulle prestazioni in esse riportate.

La liquidazione è inoltre subordinata alla regolarità del DURC (documento unico di regolarità contributiva).

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta di aderire alla disciplina uniforme



delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, etc., approvate con DCA n. U00308 del 03/07/2015 pubblicato sul BUR Lazio n. 57 del 16/07/2015.

Nel caso di contestazione per inadempimento o irregolarità nell'erogazione del servizio rispetto a quanto previsto nel contratto, i termini di pagamento restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'eventuale ritardo nei pagamenti delle fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore, il quale è tenuto a continuare i servizi fino alla scadenza, ricadendo lo stesso nella categoria dei servizi pubblici essenziali.

#### ARTICOLO 5 - La tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 07/09/2010 e s.m.i., così come modificato dalla Legge n. 217 del 17/12/2010, a pena di nullità assoluta del contratto stipulato, l'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore deve rendere gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i "dedicato/i" alla presente commessa pubblica e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzi detti, queste devono essere comunicate entro 7 giorni.

L'appaltatore deve riportare il codice CIG, assegnato alla presente commessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale, e in particolare nel testo dei documenti di trasporto e delle fatture.

L'appaltatore deve verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata.

#### ARTICOLO 6 - Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

Con riferimento al presente contratto l'ASL di Rieti ha individuato il Dott. Luciano Quattrini quale Responsabile del Procedimento ed il Dott. Vittorio Falchetti Ballerani, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, attribuendo agli stessi tutte le funzioni previste dal "*Regolamento Aziendale sulle funzioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto in materia di appalti pubblici di beni e servizi*", approvato da questa ASL con atto deliberativo n. 870/DG del 30.12.2014, e dalla normativa vigente.

#### ARTICOLO 7 - Penali e risoluzione del contratto



L'ASL si riserva la facoltà di applicare le penali di cui all'articolo 19 del capitolato speciale d'appalto.

Per l'attivazione della penale, sarà sufficiente che l'ASL dichiari, con posta elettronica certificata, la propria volontà di volersi avvalere della facoltà al riguardo concessagli dal su indicato articolo.

E' facoltà dell'ASL procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all'articolo 20 del capitolato speciale e nelle ipotesi di cui agli articoli 2 e 9 del presente contratto senza che nulla sia dovuto, a qualsiasi titolo, da parte dell'ASL di Rieti.

#### ARTICOLO 8 – Recesso

L'A.S.L. può, recedere dal contratto in qualsiasi momento. In caso di recesso, l'Amministrazione è tenuta a pagare all'appaltatore le spese sostenute ed il corrispettivo per il servizio fino a quel momento regolarmente eseguito.

Qualora per la stessa materia oggetto del contratto vengano poste in essere procedure di gara a livello regionale e/o nazionale e/o nel caso di trasformazioni o mutate esigenze tecnico-organizzative – finanziarie nei servizi dell'Azienda, l'ASL di Rieti si riserva la facoltà di recedere, anche parzialmente, dal contratto con preavviso di mesi tre, previo pagamento dei servizi già effettuati.

#### ARTICOLO 9 – Spese contrattuali

Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo saranno integralmente poste a carico dell'appaltatore.

In caso d'uso, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro, con ogni relativo onere a carico dell'appaltatore. Ai soli fini della eventuale registrazione saranno omessi gli atti/documenti allegati.

#### ARTICOLO 10 - Clausola Anti Pantouflage

Con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### ARTICOLO 11 – Adempimenti ai sensi del D.P.R. n. 62/2013

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, prende atto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato dall'ASL di Rieti con atto deliberativo n. 89/DG ff. del 31/01/2014,



reso disponibile sul sito internet aziendale, e si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta in esso previsti.

A tal fine l'appaltatore si impegna a trasmettere e a mettere a disposizione il richiamato codice aziendale ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nell'appalto.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n.62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'ASL, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto all'Appaltatore assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte l'ASL, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 12 - Controversie

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in relazione all'esecuzione, interpretazione ed anche validità del presente contratto sarà esclusivamente quello di Rieti.

La presente scrittura, redatta in triplice copia, previa lettura e conferma viene sottoscritta dalle parti.

A.S.L. Rieti

Il Direttore Amministrativo

Dr.ssa Anna Petti

Croce Rosa Italiana s.r.l.

Amministratore Unico

Dott. [REDACTED]

